




Il Regolamento (UE) n. 956/2023: il nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (“*Carbon Border Adjustment Mechanism*” o “*CBAM*”)


FEBBRAIO 2024

Agenda

Premessa	3
Il Regolamento CBAM	6
Il periodo transitorio	14



Premessa



Premessa

A seguito dell'emanazione della Comunicazione (“**Green Deal europeo**”), l'Unione europea si è prefissata alcuni importanti obiettivi in termini di tutela ambientale, tra i quali, **la riduzione delle emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030**, unitamente al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050.


Tali propositi sono stati convertiti in un pacchetto di proposte (c.d. “**Fit for 55**”), fra le quali rientra anche il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (“**Carbon Border Adjustment Mechanism**”, in breve «**CBAM**»).

Il 10 maggio 2023, è stato approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il Regolamento (UE) n. 956/2023 («**Regolamento CBAM**»).


Il CBAM si propone come strumento volto ad evitare il fenomeno del c.d. *carbon leakage*, ovvero la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in Paesi extra-UE, **garantendo un prezzo equivalente per i prodotti importati rispetto a quelli interni** e, allo stesso tempo, incentivare la riduzione delle emissioni di carbonio incoraggiando il ricorso a tecnologie più efficienti.

Tale strumento è volto ad evitare che gli sforzi di riduzione delle emissioni nell'Unione europea siano compensati da un aumento delle emissioni al di fuori dell'Unione attraverso la delocalizzazione della produzione ed un aumento delle importazioni di prodotti ad alta intensità di emissioni.


In virtù dell'entrata in vigore del Regolamento CBAM e del Regolamento di esecuzione (UE) 1773/2023 («**Regolamento di esecuzione CBAM**»), importanti adempimenti saranno previsti già a partire dal **1º ottobre 2023** (c.d. «**periodo transitorio**»).



Premessa – Implementazione del Regolamento CBAM



Il Regolamento CBAM



Ambito di applicazione


Il Regolamento CBAM istituisce un nuovo **dazio ambientale** in relazione a determinate categorie di beni, considerati ad **«alta intensità di carbonio»** e **individuati dall'allegato I del Regolamento stesso** (i.e. cemento, concimi, energia elettrica).

«Il regolamento si applica alle **merci elencate nell'allegato I, originarie di un Paese terzo** quando tali merci, o i prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all'art. 256 del regolamento (UE) n. 952/2013, sono importati nel territorio doganale europeo»

«Le merci importate sono considerate **originarie di paesi terzi conformemente alle norme di origine non preferenziali** di cui all'art. 59 del regolamento (UE) n. 952/2013»

Il Regolamento CBAM non si applica a:

- **spedizioni di valore trascurabile** (art. 23 del Reg. UE n. 1186/2009);
- **merci contenute nei bagagli personali** dei viaggiatori provenienti da un Paese terzo, a condizione che il valore intrinseco sia trascurabile (art. 23 del Reg. UE n. 1186/2009);
- **merci originarie dei paesi e territori di cui all' allegato III** (i.e. Svizzera, Islanda, Livigno);
- **merci destinate a essere trasportate o utilizzate nell'ambito di attività militari** (art. 1, punto 49, del Reg. delegato UE n. 2015/2446)
- energia elettrica – a determinate condizioni – quando un Paese terzo disponga di un «*mercato dell'energia elettrica integrato con il mercato interno dell'energia elettrica dell'Unione*» e «*non esista una soluzione tecnica per l'applicazione del CBAM all'importazione di energia elettrica*».



Merci ad alta intensità di emissioni (Allegato I)

Ai fini dell'identificazione delle merci il Regolamento CBAM si applica ai beni che rientrano nei **codici della nomenclatura combinata** («NC») elencati all'interno dell'allegato I.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

CEMENTO

NC 2507 00 80 – Altre argille caoliniche
NC 2523 10 00 – Cementi non polverizzati
NC 2523 21 00 – Cementi Portland...
NC 2523 29 00 – Altri cementi idraulici
NC 2523 30 00 – Cemento alluminioso
NC 2523 90 00 – Altri cementi idraulici

ENERGIA ELETTRICA

NC 2716 00 00 – Energia elettrica

CONCIMI

NC 2808 00 00 – Acido nitrico...
NC 2814 – Ammoniaca, anidra
NC 2834 21 00 – Nitrati di potassio
NC 3102 – Concimi minerali o chimici azotati

GHISA, FERRO E ACCIAIO


NC 72 – Ghisa, ferro e acciaio
(con esclusioni)
NC 7303 00 – Tubi e profilati cavi, di ghisa
NC 7310 – Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni...
NC 7318 – Viti, bulloni, dadi, tirafondi...
NC 7326 – Altri lavori di ferro o di acciaio

ALLUMINIO

NC 7601 – Alluminio greggio
NC 7603 – Polveri e pagliette di alluminio
NC 7604 – Barre e profilati di alluminio
NC 7605 – Fili di alluminio
NC 7606 – Lamiere e nastri di alluminio...
NC 7607 – Fogli e nastri sottili, di alluminio...
NC 7608 – Tubi di alluminio

SOSTANZE CHIMICHE

NC 2804 10 00 – Idrogeno



Autorizzazione all'importazione – Dichiaraante CBAM

Dal 1° gennaio 2026, le merci di cui all'allegato I potranno essere importate solo da un dichiarante CBAM autorizzato.

Detta qualifica risulterà indispensabile per poter acquistare i «**Certificati CBAM**» necessari per importare le merci di cui all'allegato I nel territorio doganale europeo.


Affinché la richiesta di autorizzazione CBAM venga concessa il soggetto richiedente deve soddisfare i seguenti requisiti:

- **non aver commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale**, e non aver riportato condanne definitive per reati gravi in relazione alla attività economica **nei 5 anni precedenti la domanda**;

La richiesta di autorizzazione CBAM deve essere presentata da:

- **Importatore**;
 - **rappresentante doganale indiretto** (qualora nominato dall'importatore).
-
- essere in grado di dimostrare di possedere la **capacità finanziaria e operativa per adempiere agli obblighi CBAM**;
 - essere **stabilito nello Stato membro in cui la domanda è presentata**;
 - essere in possesso di un **numero EORI** ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE n. 952/2013

La domanda di autorizzazione potrà essere presentata a partire dal **31 dicembre 2024**



Autorizzazione all'importazione – Registro CBAM

La domanda di autorizzazione è trasmessa telematicamente attraverso il **registro CBAM**, ovvero una **banca dati elettronica** istituita dalla Commissione europea.

Il registro CBAM contiene:

- l'elenco dei dichiaranti CBAM autorizzati;
- la lista di emissioni aggregate incorporante nelle merci di cui all'allegato I;
- le informazioni e l'ubicazione degli impianti e gestori di paesi terzi iscritti al registro CBAM (tale iscrizione è facoltativa).

Le informazioni contenute nel registro CBAM sono rese disponibili automaticamente ed in tempo reale alle autorità doganali e alle altre autorità competenti.

A seguito della richiesta, l'autorità competente (in Italia, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) **entro 15 giorni lavorativi** **registra il richiedente nel registro CBAM o rifiuta di concedere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato**.

La Commissione europea assegna a ciascun dichiarante CBAM autorizzato un **numero unico di conto CBAM**:

- ciascun dichiarante ha accesso al proprio conto tramite il registro CBAM;
- attraverso il proprio conto CBAM ogni dichiarante **avrà la possibilità di acquistare**, presso le autorità competenti, **i certificati CBAM** corrispondenti alle tonnellate di emissioni incorporate nelle merci importate;
- i dichiaranti CBAM autorizzati **devono garantire che, alla fine di ogni trimestre, il numero di certificati CBAM sul loro conto, all'interno del registro, corrisponda ad almeno l'80% delle emissioni incorporate nelle merci importate** dall'inizio dell'anno, determinate secondo i metodi di cui all'allegato IV.




Dichiarazione CBAM


A partire dal 1° gennaio 2026, entro il 31 maggio di ogni anno (i.e. per la prima volta nel 2027), ciascun dichiarante CBAM autorizzato dovrà presentare una «**dichiarazione CBAM**» relativa all'anno precedente (i.e. 2026).

La dichiarazione CBAM deve essere compilata secondo il modello allegato al Regolamento di esecuzione e contenente le seguenti informazioni:

- **il quantitativo totale di ciascun tipo di merci** importato nell'anno civile precedente, espresso in megawatt ora per l'energia elettrica e in tonnellate per le altre merci;
- **le emissioni totali incorporate nelle merci** di cui sopra, espresse in tonnellate di emissioni di CO₂ e per megawatt ora di energia;
- **il numero totale di certificati CBAM da restituire**, corrispondenti alle emissioni incorporate totali di cui sopra, tenuto conto della riduzione dovuta a motivo del prezzo del carbonio pagato in un Paese di origine e dell'adeguamento necessario per riflettere l'assegnazione gratuita delle quote EU ETS;
- **copie delle relazioni di verifica**, rilasciate da un verificatore accreditato (soggetto accreditato in conformità al Regolamento di esecuzione (UE) 2067/2018 il quale disciplina la figura del verificatore accreditato nell'ambito del sistema ETS).




Acquisto e restituzione dei «certificati CBAM»



Su richiesta del dichiarante CBAM, da presentare entro il **30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione**, lo Stato membro in cui il dichiarante è stabilito riacquista l'eccedenza dei certificati CBAM rimasti sul conto del dichiarante a seguito della restituzione (con il limite di 1/3 del totale dei certificati acquistati durante l'anno).

Il giorno successivo alla scadenza del termine per il riacquisto, i **certificati ancora presenti sul conto vengono cancellati**.



Calcolo delle emissioni

Al fine di calcolare le **emissioni di gas serra incorporate in ciascun bene importato** (da evidenziare nell'ambito della dichiarazione CBAM), debbono essere considerate:

- per le merci descritte nell'allegato I sia le emissioni dirette che le emissioni indirette;
- per le merci descritte nell'allegato II (sottoinsieme delle merci di cui all'allegato I) solo le emissioni dirette.

Emissioni dirette


Emissioni derivanti dai processi di produzione di una merce, comprese le emissioni derivanti dalla produzione di riscaldamento e raffreddamento consumata durante i processi di produzione, indipendentemente dal luogo di produzione del riscaldamento o raffreddamento.

Emissioni indirette


Emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica consumata durante i processi di produzione delle merci, indipendentemente dal luogo di produzione dell'energia elettrica consumata.

Le emissioni debbono essere calcolate come disposto dall'allegato IV.

Il **dichiarante CBAM deve conservare le informazioni richieste** per calcolare le emissioni incorporate, compresa la relazione del verificatore, in modo da rendere possibile un riesame, della dichiarazione presentata, da parte delle autorità competenti e/o della Commissione stessa.




Il periodo transitorio



Obblighi durante il periodo transitorio

Sebbene l'obbligo di ottenere la qualifica di dichiarante autorizzato CBAM e acquistare i relativi certificati entrerà in vigore solo a partire dal 2026, **già da ottobre 2023** saranno previsti importanti adempimenti nell'ambito del c.d. «**periodo transitorio**», che terminerà il 31 dicembre 2025.




In questa prima fase, ogni importatore che abbia importato, nel territorio doganale UE, merci oggetto del Regolamento CBAM, sarà tenuto a:

- presentare telematicamente, con cadenza trimestrale ed entro un mese dalla fine del trimestre di riferimento, una relazione («**relazione CBAM**») al fine di comunicare informazioni riguardo le merci importate durante il periodo;
- per poter presentare tale relazione CBAM, accedere ed autenticarsi al registro transitorio CBAM.

A partire dal 4 dicembre 2023, è possibile richiedere l'autorizzazione all'accesso al registro CBAM. L'accesso al registro sarà consentito ad una persona fisica, dotata di credenziali SPID, CIE o CNS, preventivamente delegata attraverso il sistema autorizzativo doganale «Modello autorizzativo unico – **MAU**».




L'utente dovrà inoltre essere dotato di codice EORI



La relazione CBAM

La relazione CBAM deve contenere le informazioni seguenti:

- a. Il **quantitativo delle merci importate**, espressa in megawatt ora per l'energia elettrica e in tonnellate di gas serra per le altre merci;
- b. Il tipo di merci identificato dal rispettivo **codice NC**;
- c. il **prezzo del carbonio dovuto in un Paese di origine** per le emissioni incorporate delle merci.



Metodi di rilevazione delle emissioni

Il livello di emissioni incorporate deve essere rilevato utilizzando uno dei seguenti metodi:

- determinare le emissioni prodotte da flussi di fonti in base ai **dati di attività, ottenuti tramite sistemi di misura e fattori di calcolo** ricavati da analisi di laboratorio o da valori standard;
- determinare le emissioni prodotte dalle fonti di emissione tramite **misura in continuo della concentrazione dei gas a effetto serra interessati contenuti nei gas dei flussi di scarico.**

DEROGA

In vigore fino al
31 dicembre 2024

A condizione che vi sia «**una copertura e a un'accuratezza dei dati sulle emissioni simile a quella dei metodi sopra indicati**» fino al 31 dicembre 2024 possono essere utilizzati i seguenti metodi di rilevazione:


- a) un sistema di **fissazione del prezzo del carbonio vigente nel luogo in cui si trova l'impianto**;
- b) un sistema di **monitoraggio obbligatorio delle emissioni vigente nel luogo in cui è sito l'impianto**;
- c) un sistema di monitoraggio delle emissioni presso l'impianto che possa comprendere la verifica da parte di un verificatore accreditato.

DEROGA

In vigore fino al
31 luglio 2024


A condizione che il dichiarante CBAM non disponga di tutte le informazioni necessarie, fino al 31 luglio 2024 possono essere utilizzati i seguenti metodi di rilevazione:

- **altri metodi** di determinazione delle emissioni, fra cui i valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione (in data 22 dicembre 2023) per il periodo transitorio. In questo caso il dichiarante indica nella relazione CBAM la metodologia seguita.



Sanzioni

<p>Applicabili dal 31 ottobre 2023 al 1 gennaio 2026</p>	<p>Qualora nel periodo transitorio gli importatori delle merci oggetto del Regolamento CBAM:</p> <ul style="list-style-type: none">• non abbiano adottato le misure necessarie per adempiere all'obbligo di presentare una relazione CBAM;• non abbiano adottato le misure necessarie per correggere la relazione CBAM in modo da rispettare gli obblighi previsti dal Regolamento CBAM. <p>verrà applicata una sanzione compresa tra 10 e 50 euro per ogni tonnellata di emissioni incorporate e non correttamente dichiarate nella relazione trimestrale (art. 16 Regolamento di esecuzione CBAM).</p>
<p>Applicabili dal 1 gennaio 2026</p>	<p>Nel caso in cui un dichiarante CBAM non restituisca, all'atto della dichiarazione, il numero di certificati dovuto in relazione alle merci importate, sarà applicata una sanzione, pari a 100 Euro per ciascun certificato non restituito. Il pagamento della sanzione non dispensa il dichiarante CBAM autorizzato dall'obbligo di restituire il numero di certificati CBAM mancanti. Tale ammenda è adeguata in base all'indice europeo dei prezzi al consumo (art. 26, par. 1 del Reg. CBAM).</p> <p>Se i beni sono importati da un soggetto diverso da un dichiarante CBAM autorizzato, verrà applicata una sanzione, per ciascun certificato CBAM non restituito, da 3 a 5 volte superiore a quella che sarebbe risultata applicabile nel caso in cui la violazione fosse stata commessa da un dichiarante CBAM (art. 26, par. 2 del Reg. CBAM).</p>



Contacts



Giovanni Iaselli
Partner
T +39 02 8061 8537
M +39 331 670 8385
giovanni.iaselli@dlapiper.com



Maria Teresa Madera
Lawyer
T +39 02 8061 8818
M +39 349 269 9869
mariateresa.madera@dlapiper.com

Thank you



DLA Piper is a global law firm operating through various separate and distinct legal entities. Further details of these entities can be found at dlapiper.com. This publication is intended as a general overview and discussion of the subjects dealt with, and does not create a lawyer-client relationship. It is not intended to be, and should not be used as, a substitute for taking legal advice in any specific situation. DLA Piper will accept no responsibility for any actions taken or not taken on the basis of this publication. This may qualify as "Lawyer Advertising" requiring notice in some jurisdictions. Prior results do not guarantee a similar outcome. Copyright © 2024 DLA Piper. All rights reserved. | Feb 24 | A21794-2

www.dlapiper.com